

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA E RAVENNA**Verbale n. 3****RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 5
APRILE 2023**

In data 26 giugno 2023, sono presenti presso la sede della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente dott.ssa Giovanna Ghini e del componente dott. Vincenzo Vita, il dott. Francesco Ligato è presente in modalità a distanza, per la verifica della documentazione inviata in data 14 giugno 2023 dal responsabile del servizio Gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente dott.ssa Elena Tabanelli e procede alle verifiche come di seguito evidenziato.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dall'art. 30 del vigente regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, DPR 254/2005, ha preso in esame il bilancio di esercizio corredato della relazione sulla gestione e sui risultati, trasmesso dall'Ente nei termini previsti dal punto 4 dell'art. 30 della norma sopra citata. La proposta di bilancio d'esercizio è stata approvata dalla Giunta camerale con propria deliberazione.

Il Collegio ha preso atto del decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 10 gennaio 2023 "Determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna", notificato al Commissario ad Acta per la costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna in data 13 gennaio 2023 e del decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 16 marzo 2023 "Nomina dei componenti il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna". Il Collegio ha preso atto, inoltre, del fatto che il 16 marzo scorso è stato nominato, in ottemperanza al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2018, il Consiglio della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna avente sede legale a Ravenna, viale L. C. Farini 14, e sede territoriale a Ferrara, via Borgoleoni 11 e che la costituzione del nuovo Ente ha avuto luogo il 5 aprile scorso e che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, esso è subentrato, a far data dal successivo 6 aprile, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Camere di commercio di origine. Ai sensi della circolare del Mise n. 105995 del 1 luglio 2015 entro 90 giorni dalla costituzione della nuova camera di commercio, e sulla base del prescritto parere del Collegio dei Revisori della medesima camera di commercio, il Consiglio della nuova camera di commercio approva i bilanci delle camere di commercio "estinte".

Il Collegio ha effettuato l'esame del bilancio d'esercizio chiuso al 5 aprile 2023 della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Ravenna, in seguito denominata Camera. Il controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia affetto da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo comprende l'esame, sulla base di verifiche a scandaglio, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

Il bilancio d'esercizio, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si compendia dei seguenti valori:

| <u>Stato Patrimoniale</u> | <u>Anno 2022</u> | <u>Anno al 5 aprile 2023</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Attività | € 29.539.437,00 | € 29.350.303,00 |
| Passività e Fondi | € 7.746.841,00 | € 8.959.552,00 |
| Patrimonio netto | € 21.792.596,00 | € 20.390.751,00 |
| Di cui riserva da partecipazioni | € 3.706.635,00 | € 3.706.635,00 |
| Di cui avanzo/disav. D'esercizio | € 435.394,00 | € -1.401.845,00 |
| <u>Conto economico</u> | | |
| Proventi correnti | € 7.056.783,00 | € 1.593.251,00 |
| Oneri correnti | € -7.227.198,00 | € -3.315.913,00 |
| Risultato della gestione corrente | € -170.414,00 | € -1.722.662,00 |
| Proventi finanziari | € 346.760,00 | € 307.168,00 |
| Oneri finanziari | € -0,00 | € -0,00 |
| Risultato della gestione finanziaria | € 346.760,00 | € 307.168,00 |
| Proventi straordinari | € 389.072,00 | € 53.197,00 |
| Oneri straordinari | € -130.024,00 | € -39.548,00 |
| Risultato gestione straordinaria | € 259.049,00 | € 13.649,00 |
| Rivalutazioni attivo patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 |
| Svalutazioni attivo patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 |
| Differenza rettifiche di valore | € 0,00 | € 0,00 |
| Avanzo economico d'esercizio | € 435.394,00 | € -1.401.845,00 |

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio e ha riscontrato la corrispondenza con i saldi contabili.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati rispettati i principi generali di cui all'art. 1 e 2, primo e secondo comma, nonché degli art. 21 e 22 del DPR 254/2005 che rimandano agli art. 2425 bis, 2424, secondo e terzo comma, e 2424 bis del codice civile. Inoltre, sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti dall'art. 26 del DPR 254/2005, completati con quanto indicato nella circolare Mise n. 3622/C del 5/02/2009 (di seguito circolare n. 3622/C).

Il Collegio ha preso atto della circolare n. 2395 del 18/03/2008 del MiSE avente per oggetto: "D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254: Indicazioni operative per le procedure di chiusura del bilancio d'esercizio 2007." e della circolare sopra richiamata ed ha vigilato sul rispetto da parte della Camera di commercio delle indicazioni in esse contenute in riferimento alle procedure di chiusura del bilancio d'esercizio al 5 aprile 2023.

Il Collegio prende atto in particolare che:

- gli immobili sono iscritti al costo di acquisto. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 e dell'art. 74, primo comma del citato D.P.R. 254/2005, fanno eccezione gli immobili iscritti per la prima volta in un bilancio di esercizio antecedente a quello dell'anno 2007, per i quali è applicato, in parte, il criterio del valore catastale ai sensi dell'art. 25, primo comma, del DM 287/1997, come descritto in nota integrativa; come indicato nella circolare n. 3622/C, il costo comprende gli oneri di diretta imputazione e può essere incrementato degli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto;
- in relazione all'art. 36 commi 7, 7 bis e 8 del D.L. 262/2006 convertito dalla L. 286/2006 relativo all'ammortamento dei terreni, la circolare n. 1/E del 19/01/2007 dell'Agenzia delle entrate stabilisce che tali disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti per i quali gli immobili costituiscono beni relativi all'impresa; considerando che gli immobili dell'Ente camerale non sono inseriti in contabilità commerciale, non è stata applicata tale disposizione, inoltre l'Ente non dispone del valore del terreno separato rispetto a quello dell'immobile nel quale è ubicato, la circolare n. 3622/C prevede che i terreni non siano da ammortizzare;
- le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione per mantenere un criterio univoco già utilizzato nei precedenti bilanci;
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto;
- il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è incrementato degli oneri di diretta imputazione, come previsto anche dalla circolare n. 3622/C;
- non sono state effettuate riduzioni del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali per perdita durevole di valore;
- le immobilizzazioni sono state ammortizzate sistematicamente e non vi sono state modifiche nei criteri di determinazione degli ammortamenti;
- le partecipazioni finanziarie in nota integrativa sono state suddivise in quattro elenchi come previsto dalla circolare Mise n. 2395 del 18/03/2008 e confermato dalla circolare n. 3622/C in: partecipazioni in imprese collegate, partecipazioni in imprese controllate, altre partecipazioni alla data del 31/12/2006, altre partecipazioni acquisite dall'anno 2007. Le partecipazioni in imprese collegate di cui all'art. 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, laddove presenti, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; al 5/04/2023 non sono comunque presenti partecipazioni in imprese controllate; le partecipazioni, diverse da quelle controllate o collegate, così come definite dall'art. 2359, c. c. sono congelate al valore presente in bilancio al 31/12/2006. La riserva da partecipazioni nell'anno 2023 non è stata utilizzata;
- i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione e sono indicati al netto di eventuali poste di accantonamento;

- in relazione ai crediti per diritto annuale, sanzioni ed interessi si è proceduto come da indicazioni della circolare del Mise n. 3622/C e della circolare del Mise n. 105995 del 1 luglio 2015, effettuando i conteggi per la porzione di anno fino al 5 aprile 2023;
- le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione ed il valore desumibile dall'andamento di mercato, a decorrere dall'anno 2008 sono state rilevate anche le rimanenze istituzionali come indicato nella circolare n. 3622/C;
- i debiti sono iscritti al valore di estinzione che coincide con il valore nominale al netto di eventuali resi, abbuoni, sconti;
- il fondo trattamento di fine rapporto ed il fondo per l'indennità di anzianità rappresentano l'effettivo debito maturato verso i dipendenti alla data del 5/04/2023, in relazione all'indennità di anzianità degli incaricati di posizione organizzativa sta maturando un diverso orientamento sul conteggio della stessa, a seguito di alcune sentenze (Cass. 18288/2009, 10654/2012, 20753/2013, 22377/2015, 5697/2017), si è pertanto creato un fondo dedicato nel quale sono prudenzialmente accantonate le somme per indennità di anzianità degli incaricati di P.O., in attesa che sia chiarita la modalità di calcolo della stessa;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura;
- gli oneri ed i proventi sono imputati secondo il principio di competenza economico – temporale, ad eccezione del bilancio in oggetto in relazione ai costi del personale dipendente, come indicato nella circolare Mise n. 105995 del 1 luglio 2015 e per gli interventi economici in relazione all'inizio delle attività, si segnala che nel bilancio in oggetto a seguito dell'applicazione della circolare il principio della competenza è stato in parte derogato;
- per quanto riguarda l'imputazione degli oneri derivanti da interventi economici è stata seguita l'indicazione della circolare n. 3622/C, rilevando i costi per i contributi per iniziative organizzate da terzi nell'esercizio in cui risultano quantificati ed assegnati ai beneficiari, nonché accantonando al fondo spese future i soli importi per i quali esiste la passività, ma non sono ancora determinati gli importi e/o le date di sopravvenienza;
- non sono stati effettuati compensi di partite;
- i conti d'ordine comprendono gli impegni derivanti da contratti ed obbligazioni ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale, come indicato nella circolare n. 3622/C. Nell'importo sono compresi gli impegni per € 4.500.000,00 suddivisi nel triennio come inserito nel piano inviato al Mef, relativi agli investimenti in infrastrutture effettuati in accordo con il Comune di Ravenna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia e altre istituzioni locali, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 98/2011, per i quali le uscite finanziarie si manifesteranno negli esercizi futuri.

In relazione agli introiti per diritto annuale il Collegio prende atto che la Camera di commercio di Ravenna ha adottato diverse procedure preventive all'emissione della cartella esattoriale al fine di aumentare il livello di riscossione del diritto annuale, tra le quali ad esempio:

- invio di apposita comunicazione a coloro che non risultano in regola con i pagamenti, a seguito di messa in scioglimento e/o liquidazione di società o cancellazione di ditta individuale, tramite Pec o raccomandata cartacea alle imprese sprovviste di Pec o con Pec non valida;
- inibizione del rilascio del certificato di iscrizione nel Registro Imprese per imprese con versamenti omessi o incompleti negli ultimi 10 anni, interpretando in modo estensivo il comma 35, art. 24, legge 449/1979;
- verifica dei pagamenti del diritto annuale prima del rilascio di contributi camerali, come previsto dai rispettivi Regolamenti camerali;
- rilascio informazioni puntuali sugli importi dovuti e sulle modalità di pagamento da parte dell'ufficio spazio imprese, diritto annuale, URP RI allo sportello, al telefono, tramite mail.

La nota integrativa contiene quanto stabilito dagli artt. 23 e 26, sesto e settimo comma, e dall'art. 39, tredicesimo comma, del DPR 254/2005 e quanto indicato nella circolare Mise n. 2395 del 18/03/2008.

La relazione sull'andamento della gestione redatta ai sensi dell'art. 24 del DPR 254/2005, individua i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica e PIAO.

Alla relazione sulla gestione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo come prescrive l'art. 24, secondo comma, del DPR 254/2005. Il Collegio prende atto dell'avvenuta indicazione nella relazione degli obiettivi programmatici e dei relativi risultati raggiunti, dei fatti di gestione intervenuti e degli effetti prodotti, dell'analisi degli scostamenti tra preventivo aggiornato e dati consuntivi con riferimento alle voci di provento, onere, risultato economico ed investimenti.

Il Collegio prende atto degli allegati forniti al fine di esprimere un giudizio circa l'andamento gestionale e che discendono dall'applicazione del D. Lgs. n. 286/1999 in materia di controllo di gestione.

Di seguito si riportano le ulteriori principali verifiche effettuate in relazione ai contenuti della circolare n. 2395 Mise del 18/03/2008, prendendo atto:

- dell'avvenuto inserimento in nota integrativa della rappresentazione delle conseguenze contabili della gestione sul risultato economico, delle variazioni nella consistenza del patrimonio e delle comparazioni tra gli anni 2022 e fino al 5 aprile 2023 e dell'avvenuta illustrazione nell'ambito della relazione sui risultati dei livelli di raggiungimento degli obiettivi programmatici e degli effetti prodotti sull'equilibrio economico patrimoniale;

- della documentazione allegata alla delibera di predisposizione del bilancio d'esercizio relativa alle variazioni sui budget direzionali effettuate durante l'anno e fino al 5 aprile 2023 e delle variazioni che è stato necessario effettuare a seguito di una quantificazione successiva di somme la cui entità non era possibile

prevedere nel bilancio preventivo, per le quali non era possibile conoscere l'esatto importo prima del 5 aprile 2023;

- che i ricavi, i proventi e gli oneri sono stati indicati al netto di abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I proventi derivanti da diritto annuale sono indicati nel preventivo al netto delle somme restituite o compensate nel corso dell'anno. Anche le attività dello Stato patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi rettificativi;

- che l'Ente camerale non presta garanzie a terzi e che nei conti d'ordine sono indicati i valori derivanti da contratti e provvedimenti amministrativi ad esecuzione differita nel tempo, stipulati o emanati nell'anno 2023, e precedenti che produrranno effetti economici anche sugli esercizi futuri.

Le fidejussioni depositate da mediatori, raccomandatari e spedizionieri marittimi, che le devono prestare per svolgere l'attività e le fidejussioni prestate dai fornitori di beni, servizi e lavori, ove richiesto per legge, sono indicate separatamente in nota integrativa come prevede la circolare n. 3622/C.

Il Collegio prende atto che la Camera di commercio ha effettuato fino al 5 aprile 2023 gli accantonamenti al fondo delle somme per rinnovi contrattuali di contratti del personale già scaduti. Inoltre nel fondo spese future sono inserite le somme destinate ad interventi economici per i quali non erano ancora definiti gli importi e/o le date di sopravvenienza. Nel fondo spese legali sono stati accantonati gli oneri per incarichi conferiti per la difesa in giudizio tuttora in corso. E' stato mantenuto il fondo per lo strumento ibrido di patrimonializzazione dei confidi con accantonamento prudenziale dell'intera cifra destinata per l'ipotesi di completo utilizzo della somma, in particolare in questi anni di forte crisi economica. Il fondo creato per perdite sulle partecipate previsto dall'art. 1 della L. n. 147/2013, è rimasto invariato in quanto la modifica dell'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede ora il fondo solo per gli enti in contabilità finanziaria. E' stato mantenuto anche il fondo per la copertura delle quote di partecipazione in fondazioni ed altri organismi, per i casi in cui in fase di dismissione delle stesse, non sia prevista la restituzione delle quote di partecipazione.

Il risultato dell'esercizio evidenzia un disavanzo di € 1.401.845,07, derivante principalmente dal fatto che il fondo risorse decentrate è stato rendicontato a costo ai sensi della circolare Mise n. 105995 del 1 luglio 2015 e sono già stati assegnati importi considerevoli per iniziative promozionali per le quali si è già dato corso alle attività nei primi tre mesi dell'anno 2023.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Nel corso dell'esercizio chiuso al 5 aprile 2023 il Collegio:

ha accertato il rispetto dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio ha preso atto che:

“La Legge di stabilità per l'anno 2020 ha previsto all'art.1 co. 590-602 nuove norme per la razionalizzazione

e la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, le quali stabiliscono un nuovo unico limite di spesa, a partire dal 2020, legato al valore medio delle spese effettuate per acquisto di beni e servizi nel triennio dal 2016 al 2018. Per gli enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, come gli enti del sistema camerale, la base imponibile è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio, riclassificato ai sensi delle norme sull'armonizzazione contabile delle PA D.M. 12 marzo 2013.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo 2020 emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – che ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 agli enti del sistema camerale, ha escluso gli interventi di promozione, in quanto riferibili alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio e, pertanto, strettamente strumentali alla "mission istituzionale" delle Camere di commercio. Dal punto di vista tecnico, l'esclusione degli interventi economici opera sia per quelli iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013 e sia con riferimento alla base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018. Nella tabella seguente si riporta il calcolo del limite di stanziamento delle risorse che si prende a riferimento per il preventivo e la somma registrata a consuntivo fino al 5 aprile 2023 per la verifica del rispetto della norma sopra richiamata (art.1 co. 591-600 della L. 145/2019)

| Voci | Anno 2016 consuntivo senza spese energetiche | Anno 2017 consuntivo senza spese energetiche | Anno 2018 consuntivo senza spese energetiche | Media (2016+2017+2018)/3 limite per 2023 | Preventivo 2023 | Consuntivo al 5 aprile 2023 |
|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| B7 b) | 705.714 escluso spese energetiche circ 23/2022 | 730.163 escluso spese energetiche circ 23/2022 | 692.890 escluso spese energetiche circ 23/2022 | 709.589 escluso spese energetiche circ 23/2022 | 679.026 escluso spese energetiche circ 23/2022 | 187.712 escluso spese energetiche circ. |
| Spese per dispositivi digitali | -20.629 | -72.099 | -74.055 | -55.594 | | |
| B7 c) | 26.140 | 27.331 | 30.345 | 27.939 | | |
| B7 d) | 116.687 | 39.641 | 41.163 | 65.830 | 30.045 | 8.201 |
| Totale | 827.912 | 725.035 | 690.344 | 747.764 | 709.071 | 195.913 |

La circolare n. 23 del 19 maggio 2022 del Mef-Rgs ha ritenuto di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili. Tale previsione è stata confermata anche per l'anno 2023 con la circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 del Mef-Rgs che ha disposto: "si reputa opportuno confermare, anche per l'esercizio 2023, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici". Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2023, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

La Legge di stabilità per l'anno 2020 ha, inoltre, previsto all'art.1 co. 610-611 l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017, in relazione alle spese per la gestione corrente del settore ICT. Successivamente l'art. 53 co.6 del D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 ha abrogato i commi sopra richiamati, eliminando tale limitazione.

La legge di stabilità per l'anno 2020 ha previsto anche all'art.1 co. 594 l'incremento del versamento da

effettuare al Bilancio dello Stato pari al 10% di quanto dovuto ed erogato nell'anno 2018, per le voci indicate all'allegato A) alla Legge di stabilità sopra richiamata.

Restano in vigore i vincoli relativi alle spese per autovetture che sono state euro 57,10; il limite è fissato in euro 1.042,12 pari al 50% di quelle sostenute nel 2011 (euro 2.084,23), come indicato all'art. 8 del D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012. Vengono escluse le spese sostenute per la regolare circolazione dei veicoli, in modo da consentire i servizi istituzionali di verifiche ispettive in ambito di metrologia legale e per il contratto pluriennale di noleggio autovettura, destinato principalmente al servizio metrico.

E' stata emanata la sentenza n.210/2022 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato che le norme impugnate da alcune Camere di commercio (contenute nel DL 112/2008, DL 78/2010, DL 95/2012, DL 66/2014) sono costituzionalmente illegittime, chiarendo che tale illegittimità riguarda il periodo dal 2017 al 2019. Dalla sentenza derivano una serie di implicazioni che saranno da approfondire. In particolare: la forma e la modalità con cui riottenere la disponibilità delle somme versate nel triennio specificato dalla Corte, le modalità con cui il legislatore sulla base della sentenza dovrà intervenire sulle norme attualmente vigenti e che continuano a prevedere l'obbligo di versamento, i comportamenti da adottare con riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022, compresi i versamenti ancora in corso."

Il Collegio, ai sensi della circ. Mef n. 13 del 24/03/2015 e della circolare Mise n. 50114 del 9/04/2015, ha verificato che sono stati applicati i criteri di riclassificazione delle spese del conto consuntivo in termini di cassa, come indicati nella nota Mise n. 148123 del 12/09/2013.

Il Collegio attesta che è stato seguito il processo di rendicontazione di cui agli artt. 5, 7 e 9 del D.M. 27/03/2013 ed attesta, altresì, che le risultanze del rendiconto finanziario sono coerenti con il conto consuntivo in termini di cassa; il conto economico è stato riclassificato come previsto dall'allegato 1 al D.M. 27/03/2013, come risulta dall'allegato I) alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio al 5 aprile 2023. Il processo di armonizzazione contabile, pertanto, è stato attuato come risulta dagli allegati alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio al 5 aprile 2023.

Il Collegio verifica la correttezza dell'attestazione sulla tempestività dei pagamenti di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014 e verifica che la stessa è stata allegata alla relazione sui risultati e sulla gestione allegata al bilancio dell'esercizio al 5 aprile 2023.

Il Collegio, inoltre, verifica che siano stati rispettati gli obblighi di cui al D.L. 66/2014 in relazione alla Piattaforma di certificazione dei crediti.

In conclusione, considerando anche le risultanze dell'attività svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, il Collegio ritiene che il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e supportato da documentazione idonea a farlo ritenere corretto per quanto riguarda l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria per l'esercizio chiuso al 5 aprile 2023, ed è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. Per quanto precede non si rilevano motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 5/04/2023.

La redazione del presente verbale è avvenuta in data 26 giugno 2023 e la sottoscrizione avverrà con l'apposizione della firma digitale.

F.to Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Giovanna Ghini

Dott. Vincenzo Vita

Dott. Francesco Ligato